



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

**DECRETO EX ART. 12 BIS L 3/2012**

Il Giudice Designato, Dott. Carmelo Barbieri,

Vista la proposta di piano del consumatore ex artt. 7 ss L. n. 3/2012 depositata in data 28 febbraio 2022 da \_\_\_\_\_ rappresentata e difesa per giusta procura in atti \_\_\_\_\_ con l'ausilio del Gestore della Crisi

**Richiamato**, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6, co. 2, lett. A), 7, 8, 10, 12bis e 14ter L. 3/2012, il decreto di fissazione di udienza ex art. 10, co. 3 L. n. 3/12;

**Rilevato** che la proposta rassegnata prevede, a fronte di un monte debito di euro 29.998,33, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo messo a disposizione dei creditori nei seguenti termini:

- a decorrere dal mese di marzo 2022 fino al mese di febbraio 2023 (12 mesi) – mese in cui verrà estinto il mutuo – la \_\_\_\_\_ metterà a disposizione euro 285,00 al mese fino al completo pagamento del mutuo ipotecario (precisato dalla banca in euro 4.894,76, importo che sarà verificato al momento dell'omologa del piano) - + euro 204,66 per tutti gli altri creditori;
- a decorrere dal mese di marzo 2023 al mese di agosto 2025 (30 mesi) la \_\_\_\_\_ ha manifestato la volontà di mettere a disposizione di tutti i creditori l'importo mensile di euro 350,00, mantenendo la differenza (tra reddito e spese mensili) nella propria disponibilità per eventuali imprevisti e necessità crescenti in considerazione della propria età anagrafica e delle condizioni di salute del marito;

**Considerato** che il Gestore della crisi - in punto di valutazione di fattibilità svolta tenendo conto dell'obbligazione di pagamento delle rate a scadere del debito da mutuo mantenuto esterno al piano ex art. 8, comma 1-ter – sottolinea come il piano tiene conto dell'obbligazione di pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo ipotecario, nella misura mensile di euro 285,00;

**Rilevato** che, posta l'esclusione dal piano del debito avente titolo nel mutuo ipotecario, sulla base dell'attivo esposto e oggetto del piano, la proposta rassegnata prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 27,77%;

**Considerato** che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, non comparsi all'udienza da remoto del 29 aprile 2022, sicché non si

procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano proposto;

**Considerato** che non risulta il compimento di atti in frode;

**Considerato** che il Gestore della Crisi ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta, della documentazione alla stessa allegata, e del decreto di fissazione dell'udienza tenutasi in data 29 aprile 2022;

**Considerato** che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili;

**Considerato** che il Gestore della Crisi ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

**Rilevato** che la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 65 del 10 marzo 2022, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo all'art. 8, comma 1-bis, della l. n. 3 del 2012, nella parte in cui non stabilisce che *"il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione"*, aderendo dunque alla posizione, già fatta propria da quest'Ufficio, secondo la quale l'art. 8, comma 1-bis è suscettibile di comprendere, per identità di ratio e in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata condotta secondo il canone della ragionevolezza, la ristrutturabilità non soltanto dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, ipotesi espressamente prevista, ma anche di quei debiti interessati da iniziative di recupero coattivo attraverso l'esecuzione di atti di pignoramenti ovvero per i quali sia stata emessa l'ordinanza di assegnazione in data anteriore all'apertura della procedura di composizione della crisi;

**Rilevato** che l'interpretazione cui è giunta la Corte Costituzionale muove dalla considerazione che nelle due fattispecie richiamate il meccanismo di soddisfacimento del credito è del tutto analogo e passa attraverso l'applicazione del generale principio della *par condicio creditorum*, che risulterebbe violato qualora al creditore che abbia preventivamente avviato la procedura esecutiva conclusasi con l'ordinanza di assegnazione fossero inopponibili gli effetti dell'omologazione del piano o dell'accordo;

**Ritenuto** che in considerazione del contenuto concreto del piano del consumatore proposto che, come rilevato, una volta estinto il mutuo ipotecario nel febbraio 2023, si risolve nella sola



destinazione in favore dei creditori della porzione del reddito prodotto che residua una volta detratte le spese di mantenimento, non occorre procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale;

**P.Q.M.**

**omologa** il piano del consumatore proposto da

**dichiara** inefficaci i pagamenti effettuati - in favore di creditori anteriori e anche in forza di patti di cessione del quinto nonché in esecuzione di ordinanze di assegnazione - in data successiva alla pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Milano del decreto di apertura della procedura di omologazione del piano del consumatore del 10 marzo 2022;

**dispone** che il Gestore della Crisi nominato, **risolva** eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando immediatamente ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

**dispone** l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Milano, a cura e spese della ricorrente;

**dà atto** che il piano del consumatore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 12-bis, comma 3, della L. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni e crediti oggetto del piano;

**dà atto** che il creditore mutuante ipotecario subisce l'efficacia obbligatoria dell'omologa del piano del consumatore con le modalità previste dalla legge in relazione ai titolari dei crediti impignorabili, sì che, in caso di mancato pagamento delle rate a scadere del debito da mutuo, il predetto creditore è legittimato ad agire esecutivamente (anche sui beni oggetti del piano) previo accertamento da parte del Tribunale dell'inadempimento e senza che ciò determini la revoca del piano stesso;

**nulla dispone** sulle spese del procedimento;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente e al Gestore della Crisi, con le prassi d'uso, e a quest'ultimo per la comunicazione del medesimo decreto a tutti i creditori, nonché al datore di lavoro di parte ricorrente affinché prenda atto della cessazione dell'onere dei pagamenti inerenti eventuali cessioni del quinto oltre che di eventuali pagamenti esecutivi di pignoramenti presso terzi o di ordinanze di assegnazione già adottate.

Milano, 2 maggio 2022

Il Giudice Designato  
dott. Carmelo Barbieri